ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

# Art. 127

## Disposizioni relative all'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dal gelo e dalla brina e da altre avversità atmosferiche

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' adottata in armonia con i principi contenuti nel presente decreto legislativo e nel rispetto delle norme del Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992, una normativa sostitutiva dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185. L'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 resta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 |
| Titolo | VII — Modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'esercizio dell'attività assicurativa |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-127-disposizioni-relative-all-assicurazione-contro-i-danni-derivanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it